

Ordinanza
su un progetto pilota per il finanziamento di misure in
favore dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese
(Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finanziari LPar)

del 7 marzo 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 24 marzo 1995¹ sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

Art. 1 Scopo

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) realizza un progetto pilota per verificare l'efficacia di un sostegno finanziario accordato alle imprese che adottano misure interne in favore dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale (programmi).

Art. 2 Presentazione delle richieste

Le imprese interessate a partecipare al progetto pilota presentano la loro richiesta all'UFU entro il termine fissato. Alla richiesta allegano una descrizione dettagliata del programma.

Art. 3 Condizioni

¹ Il programma deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 14 capoverso 2 LPar.

² La Confederazione può accordare in particolare aiuti finanziari per programmi che:

- a. producono effetti concreti e durevoli nell'impresa;
- b. possono servire da modello ad altre imprese; e
- c. hanno potenziali effetti moltiplicatori all'interno o all'esterno dell'impresa.

Art. 4 Direttive

L'UFU emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione i relativi moduli.

Art. 5 Finanze

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare ai costi di determinati programmi.

RU 2008 1213

¹ RS 151.1

² L'aiuto finanziario della Confederazione presuppone prestazioni proprie dei richiedenti. Le prestazioni proprie devono ammontare almeno al 50 per cento dei costi.

³ Se gli aiuti richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana un ordine di priorità.

Art. 6 Esame delle richieste

¹ L'UFU esamina le richieste. Può chiedere il parere di specialisti esterni.

² Può subordinare la concessione degli aiuti finanziari a condizioni e oneri, in particolare per evitare un'eventuale distorsione della concorrenza.

Art. 7 Decisione

Sono competenti per l'assegnazione degli aiuti finanziari:

- a. l'UFU, per le richieste fino a 200 000 franchi;
- b. il DFI, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi.

Art. 8 Esecuzione dei programmi

¹ Le imprese sono responsabili dell'esecuzione dei programmi.

² L'UFU sorveglia l'esecuzione dei programmi. Le imprese informano regolarmente l'UFU sull'andamento del programma e gli consegnano un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del programma.

Art. 9 Valutazione

L'UFU effettua una valutazione qualitativa degli effetti prodotti dagli aiuti finanziari accordati alle imprese. Può affidare questo incarico a specialisti esterni.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2016.